



COMUNE DI PIOZZO

Piazza 5 luglio 1944, n. 32

c.a.p. 12060
c.f. 00522250042

tel. 0173.795101
fax. 0173.795518

e mail: info@comune.piozzo.cn.it

Prot. n. 5691/2026

ORDINANZA N.REG. 17/2026

OGGETTO: DIVIETO DI PORTO E DI UTILIZZO DI OGGETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI, DI CONTENITORI IN VETRO E LATTINE PER LA VENDITA E/O ASPORTO, SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E SUPERALCOLICI, IN TUTTE LE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO E CONTESTUALE DIVIETO DI SORVOLO DELL'AREA CON DRONI OD ALTRI APPARECCHI RADIOCOMANDATI DURANTE LA MANIFESTAZIONE "33^ FIERA NAZIONALE DELLA ZUCCA" PREVISTA PER I GIORNI 3 E 4 OTTOBRE 2026.

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni del 3 e 4 ottobre 2026, si svolgerà, nel Comune di Piozzo, la manifestazione: "33^ Fiera Nazionale della Zucca", iniziativa che prevede un notevole afflusso di pubblico e partecipanti;

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, nonché per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro e lattine, nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

RICHIAMATE la circolare emanata dal Capo della Polizia, con nota del 7 giugno 2017 e la Direttiva del Ministero dell'Interno del 18 Luglio 2018 che fissano una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di safety (identifica la sicurezza che si occupa della tutela fisica), mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

RITENUTO di dover assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti alle manifestazioni sopra citate;

RILEVATO che:

- la dispersione di bottiglie, contenitori di vetro e lattine in generale può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;
- l'eventuale sorvolo della folla da parte di aeromobili come droni ed altri apparecchi radiocomandati potrebbe costituire pericolo per l'incolumità pubblica in caso di accidentale caduta degli stessi;

CONSIDERATO che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare l'incolumità pubblica e le condizioni di civile convivenza nonché di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

RITENUTO:

- che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche;

- per i motivi di cui sopra, di adottare anche misure volte ad evitare il pericolo per l'incolumità pubblica rappresentato da droni od altri apparecchi radiocomandati in tutta l'area della predetta manifestazione;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATI:

- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso

interventi di riqualificazione (anche urbanistica, sociale e culturale,) e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni", nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

- il Regolamento di Esecuzione Europea n. 945 e n. 947 del 2019 (norme relativa alle procedure per l'esercizio dell'utilizzo di aeromobili senza equipaggio) recepiti anche nelle linee guida Enac che prevedono: "il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verificano concentrazioni inusuali di persone è in ogni caso proibito";

RILEVATO, pertanto, che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento possa contribuire a prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTI:

- l'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- il Regolamento di Esecuzione Europea n. 945 e n. 947 del 2019

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di tutelare l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la vivibilità urbana, **il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche e nelle loro immediate vicinanze**, interessate dallo svolgimento delle manifestazioni, eventi ed iniziative in programma a **Piozzo nei giorni del 3 e 4 ottobre 2026 dalle ore 07:00 alle ore 24:00**, in occasione dell'evento "33^a Fiera Nazionale della Zucca":

1. nelle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate dall'evento sopra citato, e comunque nelle loro immediate vicinanze, di somministrare, vendere e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e lattine.
2. che la somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta, di plastica o di altro materiale riciclabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.
3. che il commercio di manufatti in vetro quali contenitori alimentari, bottiglie o materiali comunque frangibili sia venduto confezionato in pacchetto e/o imballo idoneo da evitare rotture accidentali ed in contenitori e o imballaggi che ne permettano il trasporto in condizioni di sicurezza.

Che il divieto di cui al punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività (dehors), legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

4. a chiunque, anche per i gestori di esercizi commerciali, di somministrare bevande alcoliche con gradazione superiore a 21° (Superalcolici), nelle aree in cui svolge la manifestazione;
5. di detenere o portare, nelle aree interessate dalla manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli astanti, anche se a titolo gratuito;
6. Il divieto di sorvolo a tutti gli aeromobili a motore e senza motore (droni apparecchi radiocomandati, deltaplani, paracaduti, parapendio, mongolfiere, lanterne cinesi ecc.), nell'area della manifestazione e nelle immediate vicinanze, ad eccezione di velivoli UAS opportunamente autorizzati dall'organizzazione ai fini di sicurezza e per esigenze fotografiche;
7. Che i cani devono obbligatoriamente essere condotti al guinzaglio ed indossare la museruola in caso di necessità;
8. Di portare al seguito, nelle aree interessate dalla manifestazione:
 - bombolette spray e qualsivoglia tipologia di spray o sostanze per difesa personale al peperoncino o urticante, sia a "getto conico" e sia a "getto balistico";
 - bevande alcoliche di gradazione superiore a 21°;
 - bevande contenute in lattine di alluminio, vetro o simili;
 - borracce in metallo;
 - droni, aeroplani telecomandati;
 - veicoli a motore e non, monopattini, velocipedi, overboard, segway e monowheel (ad eccezione di quelli

autorizzati);

- trombette da stadio;
- materiali atti ad offendere quali: pietre, bastoni per selfie, treppiedi, armi, materiali esplosivi, fuochi d'artificio, fumogeni, catene, mazze, coltelli e/o oggetti da taglio e punta, razzi di segnalazione;
- materiale infiammabile;
- veleni, sostanze nocive e/o stupefacenti;
- qualsiasi altro manufatto che possa essere usato per recare offesa all'altrui incolumità;

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'articolo n.650 del C.P., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000. Per effetto ed ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981 e s.m.i., ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione pari alla somma di 50 Euro (doppio del minimo);

DISPONE

Che il presente provvedimento diventa efficace con le procedure di affissione all'Albo Pretorio del sito internet del Comune, mediante la divulgazione pubblica con le forme ritenute idonee per una più diffusa informazione ai cittadini, ai titolari dei pubblici esercizi e agli esercenti sia a sede fissa che ambulante.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

- Prefettura di Cuneo;
- Questura di Cuneo;
- Stazione Carabinieri di Carrù;
- Guardia di Finanza di Mondovì;
- Servizio di Polizia Locale di Piozzo;
- Pro-Loco di Piozzo;
- IL S.r.l. Lupo Security di Savigliano;

RICORDA

Che contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

Dalla Residenza Municipale
Piozzo, lì 23/09/2026

IL SINDACO

LASAGNA SERGIO

Documento firmato digitalmente